



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 12 marzo 2025

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA	- Presidente
Dott. Renato CATALANO	- Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI	- Primo Referendario
Dott. Antonio MARSICO	- Primo Referendario
Dott. Marco MAZZOCCO	- Referendario (<i>relatore</i>)

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

Comune di Porto San Giorgio (FM)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

Visti, in particolare, l'art. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni*" e "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*";

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società*

partecipate”;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

Viste la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 31/2025/INPR;

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore dott. Marco Mazzocco;

FATTO E DIRITTO

1. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso degli anni a modificare il quadro ordinamentale in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario corpus normativo regolatore della materia ed imponendo regole più stringenti, anche in riferimento al costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare la proliferazione di enti inefficienti.

Tra le misure introdotte per il perseguimento di tale finalità figura lo strumento dei piani di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 TUSP.

I piani di razionalizzazione sono misure organizzative periodiche volte a verificare le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l’esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse possano generare perdite suscettibili di incidere negativamente sull’equilibrio di bilancio degli enti partecipanti o, comunque, costituire fonte di costi eccessivi, non giustificati nella prospettiva degli interessi pubblici che le amministrazioni sono chiamate a perseguire.

In particolare, l’art. 20 TUSP, rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, statuisce al comma 1 che *“(…) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente,*

con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

A mente del riportato disposto, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni - avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP quale misura *una tantum* - assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, come si ricava dalla tempistica declinata dall'art. 26 TUSP, secondo cui *“alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.*

Nello specifico, l'art. 20, co. 2, TUSP prevede l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ove ricorrano, alternativamente, le seguenti ipotesi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ossia, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o che, comunque, non rientrano nelle altre ipotesi enumerate dall'art. 4);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti adottati devono essere trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio presso il MEF di cui all'art. 15 TUSP, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come è stato rilevato, la trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. riun. in spec. comp., sent. 16/2019/EL); controllo il cui esito negativo, sebbene privo di immediati effetti cogenti, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG) ovvero condurre, nei casi più gravi ed ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.).

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), nelle quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e la conseguente esigenza di una costante ed accurata riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti le partecipazioni presenti nel proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Nella giurisprudenza contabile si è altresì consolidato l'indirizzo secondo cui la rilevazione, in sede di revisione periodica, di una delle situazioni di cui all'art. 20, co. 2 TUSP non vincolerebbe di per sé l'amministrazione a dismettere la partecipazione (mediante alienazione della stessa ovvero scioglimento della società), potendo l'Ente – nell'esercizio della propria discrezionalità – determinarsi nel senso del mantenimento della partecipazione previa adozione di altre misure di razionalizzazione, individuate in relazione alle peculiarità del caso concreto (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 4/2016/VSG; Corte dei conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 272/2021/VSG; Corte dei

conti, sez. reg. contr. Liguria del. n. 69/2023/VSG).

Peraltro, come è stato osservato, nell'esercizio di tale potere discrezionale l'amministrazione dovrà pur sempre operare nel rispetto dei parametri di legittimità dell'azione amministrativa, ciò implicando la necessaria conformità delle scelte di razionalizzazione - sindacabili da questa Corte sotto il profilo della legittimità/regolarità in sede di verifica dei piani di revisione - ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Lazio, del. n. 47/2021/GEST).

Va infine ricordato che la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 20 TUSP comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale (fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile) comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti (articolo 20, comma 7, TUSP).

2. I provvedimenti di razionalizzazione adottati dal Comune di Porto San Giorgio.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 TUSP, in data 28 settembre 2017 il Comune di Porto San Giorgio ha adottato la delibera di Consiglio comunale n. 63, inerente alla *"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I.[...]"*, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo, unitamente al *"modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti"* di cui alla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, in data 30 ottobre 2017.

In seguito, il medesimo ente, in applicazione dell'art. 20 TUSP, ha provveduto ad inviare a questa Sezione di controllo anche i correlati successivi piani di razionalizzazione periodica, tempestivamente approvati con le seguenti delibere consiliari:

- deliberazione CC n. 66 del 25 ottobre 2018, revisione ordinaria al 31 dicembre 2017;
- deliberazione CC n. 76 del 19 dicembre 2019, revisione ordinaria al 31 dicembre 2018;
- deliberazione CC n. 53 del 30 novembre 2020, revisione ordinaria al 31 dicembre 2019;
- deliberazione CC n. 68 del 22 dicembre 2021, revisione ordinaria al 31 dicembre 2020;
- deliberazione CC n. 63 del 28 dicembre 2022, revisione ordinaria al 31 dicembre 2021;
- deliberazione CC n. 69 del 29 dicembre 2023, revisione ordinaria al 31 dicembre 2022;
- deliberazione CC n. 58 del 30 dicembre 2024, revisione ordinaria al 31 dicembre 2023.

In questa sede saranno oggetto di valutazione le risultanze della attività di ricognizione periodica svolta dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023, oggetto della deliberazione n. 58/2024, assunta dal Consiglio comunale di Porto San Giorgio in data 30 dicembre 2024 e recante *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19.8.2016 n. 175 e smi. Ricognizione partecipate possedute al 31/12/2022 - Provvedimenti di razionalizzazione – Relazione sull’attuazione piano di razionalizzazione CC 69/2023”*.

Trattasi dell'ultimo piano di razionalizzazione adottato dall'ente e trasmesso a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 20, comma 4 TUSP.

Resta fermo che, ove funzionale alle valutazioni del Collegio e tenuto conto del carattere necessariamente continuativo dell'attività di revisione, potranno essere richiamate e considerate le risultanze dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'ente.

3. La revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2023.

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Porto San Giorgio alla data del 31/12/2023 sono state oggetto di revisione ordinaria con la richiamata deliberazione consiliare n. 58 del 30 dicembre 2024. La stessa, trasmessa a questa Sezione in data 29/01/2025, risulta pubblicata sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente.

A corredo della deliberazione n. 58/2024 contenente il piano di revisione risultano allegati:

- la relazione tecnica di cui all'art. 20, co. 1 TUSP, qualificata in delibera come parte integrante del piano di revisione approvato;
- le schede di rilevazione relative alle singole partecipazioni;
- il parere favorevole reso dall'OREF del Comune;
- la Relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati *in house*, adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 201/2022;
- ulteriore documentazione inerente all'attuazione delle misure di razionalizzazione precedentemente adottate.

Dall'esame del provvedimento consiliare n. 58/2024 del Comune di Porto San Giorgio e dai relativi allegati emerge, in esito alla revisione periodica disposta, la situazione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente al 31 dicembre 2023, come illustrata nel seguente quadro di sintesi:

PARTECIPATE DIRETTE				
Denominazione società	% di partecipaz.	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Partecipazione di controllo
S.G.D.S. Multiservizi S.r.l.	100% (società <i>in house</i>)	- gestione del servizio di igiene urbana (raccolta r.s.u.); - gestione della rete distribuzione gas metano; - manutenzione del patrimonio comunale; - assistenza scolastica (refezione scolastica e scuola bus); - gestione farmacia comunale.	Mantenimento con azioni di razionalizzazione	SI
San Giorgio Energie S.r.l.	51%	- vendita di gas naturale ed energia elettrica; - produzione di energia rinnovabile;	Mantenimento con azioni di razionalizzazione - fusione della società per incorporazione in altra società	SI
STEAT - Società trasporti Ete Aso Tenna S.p.A.	0,67 %	- trasporto pubblico locale; - altri servizi di trasporto;	Mantenimento senza interventi	NO
CIIP SpA	5,29% (società <i>in house</i> soggetta a controllo pubblico congiunto)	- gestione del servizio idrico integrato;	Mantenimento senza interventi	SI (controllo congiunto per effetto di patti parasociali)

PARTECIPATE INDIRETTE				
Denominazione società	% di partecipaz.	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Partecipazione di controllo
HYDROWATT S.P.A. (organismo tramite CIIP S.p.A.)	40%	Costruzione e gestione di impianti idroelettrici	Razionalizzazione - Cessione partecipazione a titolo oneroso	NO

Fonte: elaborazione Cdc su dati deliberazione CC n. 58/2024 - Comune Porto San Giorgio

Preliminarmente, va osservato che - sulla scorta del contenuto della delibera n. 58/24 e dei relativi allegati (relazione tecnica, schede MEF, ulteriori documenti allegati) - il piano di revisione periodica dell'Ente può considerarsi formalmente completo e adottato con le modalità richieste dalla Sezione delle autonomie (cfr. Corte Conti, Sez. aut., del. n. 22/2018). Sotto il profilo contenutistico il piano, pur dimostrando, nel suo complesso, lo svolgimento da parte dell'Ente di un effettivo vaglio critico in ordine alle partecipazioni detenute, si presta a taluni rilievi e valutazioni sia sotto il profilo motivazionale, sia in ordine alle specifiche misure di razionalizzazione deliberate dal Comune.

Nel piano l'Ente ha altresì relazionato in merito allo stato di attuazione delle misure deliberate in occasione delle precedenti ricognizioni periodiche.

Ciò premesso, va rilevato quanto segue in ordine alle decisioni assunte dall'ente relativamente alle singole partecipazioni detenute.

3.1 SGDS Multiservizi s.r.l.

La società SGDS Multiservizi s.r.l. (ex. SGDS s.r.l.) è una società *in house* partecipata in via totalitaria dal Comune di Porto San Giorgio.

Come si ricava dalla relazione tecnica allegata alla delibera esaminata, la società, che svolge la propria attività nel territorio del Comune, risulta affidataria di taluni servizi di interesse generale della comunità di riferimento, quali il mantenimento della pulizia ed igiene urbana, lo smaltimento r.s.u., la gestione della rete distributiva del gas metano, la gestione della farmacia comunale, il servizio di refezione scolastica, la gestione dei servizi portuali del porto peschereccio (compresa la gestione dell'impianto di erogazione dei carburanti), nonché di taluni servizi strumentali, come quello di pulizia di immobili comunali. La società, in conformità alla disciplina dell'*in house* di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016, è tenuta, per espressa previsione statutaria, a realizzare il proprio fatturato per almeno l'80% mediante i servizi affidati dal Comune.

In ragione delle attività esercitate l'Ente ha ritenuto tale partecipazione in linea con i vincoli di cui all'art. 4 TUSP.

Dalle schede MEF allegate alla delibera si desume altresì che la società in esame: i) ha un unico amministratore, a fronte di una struttura che impiega 39 dipendenti; ii) ha registrato negli ultimi tre esercizi una media di fatturato superiore al milione di euro, passando dai 5,8 milioni circa del 2021 ai 6 milioni ca. del 2023; iii) avendo riguardo agli ultimi cinque esercizi, i primi tre (2019, 2020 e 2021) risultano chiusi in utile, mentre gli ultimi due (2022 e 2023) risultano chiusi in perdita rispettivamente per euro - 13.955,00 al 31.12.2022 ed euro - 28.562,00 al 31.12.2023, evidenziandosi dunque un *trend* di progressivo peggioramento dei risultati di esercizio. In merito al risultato riportato nel 2023 va peraltro dato atto che, secondo quanto emerge dalla relazione, *"nel corso del mese di febbraio 2023, [la società] ha subito ingenti danni causati dall'incendio dei locali utilizzati per il servizio di nettezza urbana"*.

Secondo il giudizio dell'Ente la società *"necessita di interventi di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f)"*, non ravvisandosi di contro lo svolgimento di attività

analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, co. 2, lett. c), né la necessità di aggregazione con altre società (art. 20, co. 2, lett. g).

Alle ravviate esigenze di contenimento dei costi ha corrisposto la scelta dell'Ente, espressa nell'esaminata delibera n. 58/24, di disporre il dispone il *"mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società"*.

In merito va anzitutto rilevato che analoga determinazione veniva assunta dall'Ente nell'ambito del precedente piano di razionalizzazione, adottato con del. CC 69/2023, ove veniva deliberato il perseguimento di politiche di contenimento dei costi di funzionamento della società, con particolare riferimento a seguenti aspetti:

- "- riduzione del costo del personale (voce B9 del conto economico), al netto degli aumenti contrattuali, tra l'8% ed il 10% rispetto all'anno 2022, anche tramite il ricorso a personale assunto a tempo indeterminato in sostituzione della spesa per lavoro interinale;*
- riduzione delle spese di noleggio del parco mezzi, anche attraverso politiche di sostituzione e rinnovo dei mezzi più obsoleti, usufruendo delle agevolazioni fiscali vigenti;*
- attivazione di una politica di investimenti sulla rete del gas metano con conseguente riduzione della perequazione negativa applicata dall'autorità competente"*.

Nel medesimo piano di revisione venivano altresì previste le seguenti misure finalizzate alla gestione dell'indebitamento della società:

- "- sottoscrizione accordo di compensazione tra la SGDS ed il Comune di Porto San Giorgio a valere dal 2024 (determinazione Amministratore SGDS n. 092 del 05/12/2023);*
- definizione e sottoscrizione di un piano di rientro del debito pregresso della società verso l'Ente locale entro il 30 aprile 2024"*.

A tal riguardo, va evidenziato che la partecipata, con nota del 17/12/2024 a firma dell'amministratore unico ed allegata al piano di revisione esaminato, nel relazionare in ordine all'attuazione delle misure previste dal precedente piano, comunicava all'Ente di aver:

- ridotto il costo del personale, "anche attraverso la sostituzione di contratti interinali con rapporti di lavoro subordinato, nella misura del 7,5% rispetto al 2022 e del 9,8% rispetto al 2023"; sul punto la relazione dell'amministratore attestava che "ulteriori riduzioni avrebbero compromesso il regolare svolgimento dei servizi";*
- acquistato di nuovi macchinari in sostituzione dei mezzi più obsoleti, con conseguente contrazione del costo dei noleggi;*
- effettuato nuovi investimenti (dettagliatamente elencati dalla società) sulla rete di*

distribuzione del gas metano realizzati e/o in corso di realizzazione, finalizzati anche alla riduzione della perequazione negativa applicata dall'autorità competente;

- sottoscritto con il Comune di Porto San Giorgio un accordo di compensazione a valere dal 2024 (determinazione RG n. 2150 del 06/12/2023), nonché un piano di rientro del debito pregresso della società verso l'Ente (approvato con deliberazione di GM n. 39 del 19/03/2024), che prevede la rateizzazione dell'importo di € 645.629,38 su dieci annualità a partire dal 2025.

Come sopra riportato, l'Amministrazione, nel piano di revisione da ultimo approvato, ha confermato *"la necessità di proseguire con le politiche di contenimento dei costi di funzionamento"*, in tal caso individuando le specifiche misure da adottare allo scopo nell'acquisto di un nuovo macchinario per la pesatura dei rifiuti legati alla gestione del verde, nonché nell'attuazione di nuove politiche di approvvigionamento diretto delle derrate alimentari sul mercato locale, con l'obiettivo di coniugare il miglioramento degli standard qualitativi con il contenimento dei costi. Quanto alla gestione dell'indebitamento la principale misura viene individuata nell'adempimento, da parte della società, del piano di rientro del debito sottoscritto con il Comune.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio - ferma la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare - osserva come il piano di revisione non offra adeguate motivazioni in ordine alla effettiva idoneità delle misure deliberate al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi fissato dallo stesso Ente, tenuto peraltro conto delle maggiori perdite riportate nell'esercizio 2023 (in raffronto al 2022), pur a fronte delle più incisive misure previste dal precedente piano (ove venivano compiute scelte di riduzione del costo del personale che, invece, non figurano nel nuovo).

In considerazione di ciò, la Sezione invita l'Ente, in vista del prossimo piano di razionalizzazione, ad una più approfondita e motivata valutazione in ordine alla scelta delle misure di razionalizzazione da adottare in funzione degli obiettivi (nel caso di specie di contenimento dei costi) prefissati dal piano, tenendo in adeguata considerazione i risultati conseguiti mediante le misure già precedentemente adottate, nonché i limiti mostrati dalle stesse.

3.1.1 Affidamenti *in house* ed obblighi di motivazione ex artt. 17, co. 5 e 30 d.lgs. 201/2022.

Va altresì considerato che in relazione alla SGDS Multiservizi s.r.l., in quanto società *in house*, vengono in rilievo in capo all'Ente, in sede di piano di razionalizzazione, ulteriori e più

puntuali oneri motivazionali in ordine agli affidamenti di servizi disposti dal Comune in favore della stessa.

In merito va anzitutto ricordato come, nel quadro normativo vigente, il legislatore - in armonia con i principi euro-unitari - ha posto la scelta tra l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di sostanziale (e tendenziale) parità, come si desume dall'art. 7, co. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in base al quale *"le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*.

Peraltro, permangono anche nel quadro attuale degli obblighi motivazionali che l'amministrazione è tenuta ad assolvere laddove, nell'esercizio dei propri poteri di auto-organizzazione, scelga di far ricorso al modulo dell'affidamento a società *in house*.

In primo luogo, viene in rilievo l'art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in base al quale, nel caso di affidamento diretto a società *in house* di lavori, servizi o forniture, gli enti concedenti *"adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici"*.

Un ulteriore e più puntuale obbligo di motivazione è previsto nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Al riguardo l'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 (*"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*), dopo aver richiamato al comma 1 i requisiti e limiti dell'*in house* sanciti dall'art. 16 d.lgs. n. 175/2016, prevede al comma 2 che, nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti affidanti *"adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità,*

socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi". Il medesimo disposto normativo chiarisce che tale motivazione deve essere offerta "anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" del medesimo testo normativo.

L' art. 30 d.lgs. n. 201/2022 pone in capo agli enti territoriali l'obbligo di effettuare annualmente - contestualmente alla revisione ordinaria delle proprie partecipazioni ex art. 20 TUSP - la "*ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*". Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, "*il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio (...)*", nonché "*la misura del ricorso (...) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*".

Per quanto maggiormente interessa in questa sede, va rilevato che, in base al comma 2 del citato art. 30, "*nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*". Tale previsione va poi messa in relazione con il fondamentale disposto di cui all'art. 17, co. 5 del medesimo d.lgs., in base al quale l'ente locale, nel provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016 deve dare conto delle "*ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*". Dalla ricostruzione del quadro normativo vigente emerge dunque come, in sede di piano di revisione e relativamente alle partecipate *in house*, l'Amministrazione non possa limitarsi ad una, pur doverosa, valutazione complessiva in ordine all'andamento economico della società e alla eventuale sussistenza di una o più situazioni implicanti l'adozione di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, co. 2 d.lgs. n. 175/2016. Al contrario, essa è tenuta ad operare, ai sensi del richiamato art. 17, co. 5 d.lgs. n. 201/2022, una più analitica valutazione, relativamente a ciascuno dei servizi pubblici affidati all'organismo partecipato, in ordine alla sussistenza di ragioni idonee, sotto il profilo economico e della qualità dei servizi, a giustificare il mantenimento dell'affidamento degli stessi in regime *in house*, avendo riguardo anche ai "*risultati conseguiti nella gestione*".

Emerge dunque la necessità di una valutazione, in ordine alla convenienza del ricorso all'*in house*, da svolgersi non più soltanto in una prospettiva *ex ante*, come inevitabilmente avviene nella fase genetica dell'affidamento, ma anche in una prospettiva *ex post*, ossia tenendo conto

dei concreti esiti della gestione. Il che implica la necessità per l'Ente - invero già insita nelle previsioni di cui agli art. 147, co. 2, lett. e) e 147-*quater* TUEL in tema di controlli interni - di dotarsi di un accurato sistema di raccolta e monitoraggio di dati inerenti all'andamento economico e alla qualità dei servizi gestiti dalla partecipata.

Peraltro, nel caso (invero frequente nelle realtà regionali e locali) in cui la medesima società *in house* risulti contemporaneamente affidataria di molteplici servizi, tale sistema di monitoraggio dovrà assicurare - anche mediante l'adozione da parte della società di idonei modelli di contabilità separata - la raccolta di dati analitici in merito ai singoli servizi, così da consentire all'Ente controllante di svolgere, nella prospettiva richiesta dal citato art. 17, co. 5, valutazioni mirate per ciascuno di essi; valutazioni che, evidentemente, resterebbero precluse laddove l'Ente disponesse unicamente dei complessivi dati di bilancio della società, ove gli esiti delle gestioni dei singoli servizi tendono inevitabilmente a confondersi nella unitarietà del risultato di esercizio (e delle sue componenti), senza peraltro offrire utili elementi conoscitivi in ordine alla qualità delle prestazioni offerte all'utenza.

A ben vedere, un tale obbligo di motivazione in ordine al mantenimento dei singoli affidamenti *in house* ha il pregio, per via delle valutazioni che impone all'Ente di svolgere, di favorire l'emersione di eventuali diseconomicità ed inefficienze delle gestioni di singoli servizi, suscettibili di pregiudicare nel suo complesso l'equilibrio economico e finanziario dell'organismo *in house*.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, va osservato come nel piano di revisione adottato dal Comune di Porto San Giorgio con delibera n. 58/2024 il predetto obbligo di motivazione di cui all'art. 17, co. 5 d.lgs. n. 201/2022 non appare adeguatamente assolto.

Invero, nella relazione tecnica allegata alla delibera l'Ente, dopo aver affermato che la società SGDS è deputata a svolgere attività che il Comune "[...] *per natura e complessità organizzativa, non sarebbe in grado di svolgere interamente in gestione diretta [...]*", si è limitato ad evocare la "rilevanza strategica" dell'organismo con "*con riferimento ad alcuni [dei] servizi*" svolti (come quelli in ambito di igiene urbana), in quanto risulterebbe "*possibile fornire risposte più efficaci ed efficienti ricorrendo ai servizi resi dall'azienda interamente partecipata e sottoposta a controllo analogo, rispetto a quelli che si potrebbero acquisire tramite ditta esterna individuata a seguito gara ad evidenza pubblica*".

Una motivazione puntuale in ordine al mantenimento degli affidamenti *in house* attualmente in essere non emerge neppure dall'estratto - parimenti allegato al piano di revisione - della

ricognizione periodica sulla gestione dei servizi pubblici adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 201/2022. Al contrario, in tale relazione il Comune dà sostanzialmente atto di non disporre, allo stato, di dati contabili analitici ovvero di dati afferenti alla qualità dei servizi gestiti tramite la SGDS Multiservizi, rilevando la necessità di dotarsi di *“un efficace, strutturato ed istituzionalizzato sistema di rilevazione delle prestazioni degli affidatari dei servizi, sia dal punto di vista tecnico-contabile che soprattutto dal punto di vista del gradimento del cittadino utente”*, anche mediante l'integrazione dei contratti di servizio in conformità al nuovo quadro normativo.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione richiama l'Ente in ordine alla necessità di apprestare un adeguato sistema di monitoraggio dei risultati gestionali (sul piano economico e qualitativo) dei servizi affidati alla società *in house* SGDS, nonché di assolvere adeguatamente, in occasione del prossimo piano di razionalizzazione, gli obblighi di motivazione previsti dalla legge (art. 17, co. 5 d.lgs. 201/2022) in ordine alla eventuale scelta di confermare gli affidamenti *in house* precedentemente disposti (in luogo del possibile ricorso alla esternalizzazione), tanto più in considerazione delle perdite riportate da detta partecipata negli ultimi due esercizi e delle esigenze di contenimento dei costi ravvisate dallo stesso Ente nel piano di razionalizzazione in esame.

3.2 San Giorgio Energie S.r.l.

La società San Giorgio Energie s.r.l. è una società pubblico-privata, partecipata al 51% dal Comune di Porto San Giorgio e al 49% dal socio privato Gruppo SGR (Società Gas Rimini S.p.A.), scelto all'esito di procedura ad evidenza pubblica.

Come si desume dal piano di revisione adottato dall'Ente, la società - che opera prevalentemente nel territorio del Comune di Porto San Giorgio e, in porzione minore, nel territorio di comuni vicini - si occupa principalmente della vendita di gas metano ed energia elettrica ad utenti finali (attività dalle quali trae la maggior parte del fatturato) e, in misura marginale, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nella relazione allegata al piano viene rilevato come, pur operando in regime di libera concorrenza con altri operatori, l'attività svolta dalla società ricade *“nell'alveo delle attività di interesse generale della comunità di riferimento, in quanto riferita all'erogazione di un servizio rientrante nel campo delle cosiddette utilities essenziali”*, attività che *“in assenza del socio pubblico sarebbe svolta “a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”*; a tal riguardo, nella relazione viene rilevato che *“la presenza*

dell'operatore commerciale partecipato dall'ente locale realizza una dinamica concorrenziale positiva e trasparente a favore di tutta l'utenza, inducendo gli altri operatori economici ad emulare le medesime politiche commerciali e standard qualitativi". Sulla scorta di tali considerazioni il Comune ha dunque ritenuto che l'attività della società sia riconducibile alla categoria del "servizio di interesse generale" ed "in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, nel rispetto dell'art. 4, co. 2, TUSP".

Dalle schede MEF allegata alla delibera si desume altresì che la società in esame: i) è dotata di un amministratore unico, a fronte di un numero di dipendenti pari a 4; ii) nell'ultimo triennio ha registrato una media di fatturato superiore al milione di euro (nello specifico il fatturato ha oscillato tra gli 8 milioni e i 14 milioni di euro ca.); iii) gli ultimi cinque esercizi risultano chiusi in positivo, registrandosi nell'esercizio 2023 un utile dopo le imposte di euro 677.951, "in aumento del 141% rispetto all'esercizio precedente, fortemente segnato economicamente dalle conseguenze della crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino, e del 30% rispetto all'esercizio 2021".

Secondo il giudizio dell'Ente – desumibile dal contenuto delle richiamate schede MEF – la società non necessiterebbe di interventi di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f). In merito viene precisato che "negli strumenti di programmazione dell'Ente non sono stati individuati obiettivi specifici di contenimento dei costi della partecipata, considerato che l'organico della società [4 dipendenti e un amministratore unico] è stabile e non sono previste nuove assunzioni. Trattandosi di attività prevalentemente commerciale e di supporto all'utenza, i costi di funzionamento sono adeguati alle dimensioni e complessità del business". Viene altresì precisato che la società non risulta svolgere attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, co. 2, lett. c).

Al contempo, la relazione tecnica che accompagna il piano dà atto di una serie "criticità e i limiti strutturali della società che la crisi dei mercati energetici ha ulteriormente evidenziato", rilevando come "la complessità del business rispetto all'attuale struttura in termini di organizzazione ed infrastrutture, la scarsa capitalizzazione [che, come risulta dalla Relazione dell'Amministratore SGE srl - Aggiornamento al 17/06/2024, obbliga sovente la società a ricorrere a finanziamenti onerosi], la presenza di competitor aggressivi e di grandi dimensioni, le richieste di nuovi servizi da parte del mercato, le conseguenze della fine del mercato di tutela, hanno determinato una seria riflessione sulle strategie future e sulla possibilità che San Giorgio Energie possa mantenere in futuro una propria autonomia ed identità e continuare a rispondere efficacemente alle

richieste di tutte le parti interessate”.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Amministrazione comunale, in adesione alla soluzione prospettata dallo stesso organo amministrativo della società (da ultimo nella citata relazione del 17/06/2024, presente in atti) e confermando al contempo la *“volontà politica di non dismettere la partecipazione”*, si è determinata, nel piano di revisione esaminato, nel senso del *“mantenimento della partecipazione, con azioni di razionalizzazione”*.

La misura a tal fine individuata – da attuarsi entro il 31/12/2025 - consiste nella *“fusione della società per incorporazione in altra società operante nel medesimo settore della San Giorgio Energie srl”*; la società incorporante, secondo quanto prospettato dall'Ente, dovrebbe corrispondere ad un operatore *“di maggiori dimensioni e dalle dimostrate capacità industriali, territorialmente già presente ed omogenea dal punto di vista dell'approccio al mercato, della qualità e dei servizi offerti ed in grado di esercitare una posizione di leadership nel territorio”*, nell'ottica di consentire all'Ente di continuare ad offrire sul territorio il predetto servizio di interesse generale, sebbene *“attraverso una partecipazione non di controllo”*.

Va osservato come la medesima misura risulta invero già contemplata negli atti relativi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni a partire dall'anno 2021. Con deliberazione consiliare n. 68 del 22/12/2021, infatti, in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, il Comune di Porto San Giorgio dava atto che, alla data della relazione, risultavano già *“in fase avanzata le analisi e le valutazioni per il possibile processo di aggregazione della società SGE Srl e la Solgas Srl”*, progetto che nell'ultimo piano di revisione viene tuttavia descritto come *“ridimensionato nelle sue ambizioni e non in grado di rispondere efficacemente alla criticità emerse con la crisi dei mercati energetici”*.

Peraltro, tra gli allegati al piano di revisione qui esaminato figura la nota del 17.12.2024 a firma dell'amministratore unico della San Giorgio Energie s.r.l., il quale, nel relazionare sullo stato attuativo della misura di razionalizzazione in esame, precisa che allo stato sarebbe in corso la valutazione di fattibilità della fusione per incorporazione della società in Astea Energia S.p.A, società appartenente a Gruppo SGR S.p.A., socio privato di minoranza della stessa San Giorgio Energie (in tal senso l'organo amministrativo della San Giorgio avrebbe già effettuato una prima valutazione del rapporto di concambio da sottoporre all'Amministrazione).

Alla luce dell'intendimento, manifestato dall'Ente, di realizzare un'operazione di fusione per incorporazione della San Giorgio Energie s.r.l., all'esito della quale il Comune verrebbe a

detenere una partecipazione non di controllo, in ipotesi anche in società a capitale prevalentemente privato, il Collegio ritiene di dover svolgere talune precisazioni in ordine al possesso, da parte dei soggetti pubblici, di partecipazioni minoritarie in enti societari.

Va anzitutto richiamato il principio del c.d. vincolo di scopo espresso dall'art. 4, co. 1 TUSP, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Entro tale limite, le amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2 TUSP, possono acquisire o mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività (c.d. vincolo di attività), dettagliatamente elencate dal legislatore, tra cui – per quanto maggiormente rileva in questa sede – quella di produzione di *“servizi di interesse generale”*, definiti dall'art. 2, comma 1, lett. h) TUSP come *“attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”*.

Ciò posto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza costituzionale *“l'art. 4, comma 1, TUSP non vieta le partecipazioni di minoranza in quanto tali, ma preclude qualsiasi partecipazione, sia o no di controllo, che non soddisfi il vincolo di scopo pubblico. Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione, che alle lettere a) e c) ammette l'attività di produzione di servizi di interesse generale, tiene fermi i limiti di cui al comma 1 senza prevedere requisiti aggiuntivi che valgano in via di principio a restringere il ricorso allo strumento societario alle sole partecipazioni di controllo”* (cfr. Corte Cost., sent. n. 201/2022).

Si è peraltro evidenziato che, anche nel caso partecipazioni minoritarie – affinché possa ritenersi soddisfatto il vincolo di scopo pubblico di cui all'art. 4 TUSP – occorre pur sempre che il socio pubblico risulti posto nelle condizioni di influenzare la gestione sociale, funzionalizzandola al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 578 del 2019).

Pertanto, la Sezione, in considerazione della operazione di fusione per incorporazione della San Giorgio Energie s.r.l. prospettata dall'Ente, invita il medesimo ad orientare le proprie conseguenti determinazioni nel rispetto dei principi e dei limiti sopra esposti, nell'ottica di assicurare il persistente rispetto dei vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4 TUSP,

relazionando in merito alle iniziative concretamente adottate in occasione del prossimo piano di razionalizzazione.

3.3 CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A.

CIIP SpA è una società a totale partecipazione pubblica partecipata da 59 Comuni, rispondente al modello della società *in house*, soggetta a controllo analogo congiunto realizzato mediante patti parasociali. L'assetto attuale della società è frutto della operazione di fusione per incorporazione in CIIP della società pubblica Vettore Servizi Integrati ambientali S.p.A., realizzata nel 2005. Il Comune di Porto San Giorgio ne detiene una quota pari al 5,29%.

La società gestisce dal 2008 il servizio idrico integrato (SII) nel territorio dell'ATO 5 Marche sud (che copre il territorio della provincia di Ascoli Piceno e gran parte di quello fermano), in virtù della convenzione di affidamento del servizio, approvata con delibera dell'Assemblea dell'Ente d'Ambito n. 18 del 28/11/2007, con termine finale fissato al 2047.

Nello specifico, in qualità di Gestore unico del servizio idrico integrato (SII) - disciplinato nella Regione Marche dalla L. R. n. 30/2011, a sua volta attuativa della normativa nazionale di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 141 ss. - CIIP S.p.A. "*si occupa del ciclo completo dell'acqua nel territorio dei Comuni soci, dalla captazione alla depurazione, passando per l'adduzione, la distribuzione e il mantenimento di collettori e fognature*", operando pressoché esclusivamente nel territorio degli enti pubblici territoriali partecipanti, in conformità alla previsione statutaria, implicata dal modello dell'*in house*, che gli impone di realizzare l'80% del fatturato nei rapporti con i soci pubblici.

L'Ente, in ragione dell'attività esercitata dalla società, riconducibile alla produzione di "*servizi di interesse generale*" della comunità di riferimento, ha ritenuto la stessa conforme all'art. 4 TUSP.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle schede MEF allegate alla delibera, risulta inoltre che la società: i) ha un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, a fronte di un numero di dipendenti impiegati pari a 258; ii) ha registrato nel triennio un fatturato passato dai 50 milioni di euro ca. del 2021 ai 58 milioni ca. del 2023; iii) gli ultimi cinque esercizi risultano chiusi in utile, con il risultato positivo al 31.12.2023 pari ad euro 7.425.888. Sulla scorta di tali elementi, l'Ente ha ritenuto che per tale partecipazione non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 1 e 2 TUSP e ne ha, pertanto, deliberato il "*mantenimento senza*

interventi” di razionalizzazione.

Il Collegio - nel prendere atto di quanto deliberato dall’Ente - ritiene di dover evidenziare la debolezza motivazionale della esaminata delibera (e della restante documentazione trasmessa) nella parte in cui esclude la necessità di interventi di contenimento dei costi di funzionamento, senza tuttavia fornire alcun elemento conoscitivo in ordine alle analisi ed alle valutazioni svolte in tal senso.

Va sul punto ricordato, in linea con l’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che una preventiva analisi dei costi di funzionamento, suffragata da dati contabili, risulta un passaggio indispensabile per rendere una consapevole e motivata dichiarazione in ordine al mancato riscontro dell’indicatore di cui all’art. 20, comma 2, lettera f) TUSP (cfr., Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 131/2024/VSGO; Corte conti, Sez. contr. Marche, del. n. 12/2025/VSG).

Pertanto, pur considerando l’entità della partecipazione detenuta dall’Ente (che peraltro, in ordine di grandezza, rappresenta la quarta quota più consistente in raffronto a quelle detenute dagli altri 58 soci pubblici), il Collegio invita l’Ente a colmare le suddette carenze motivazionali nell’ambito del prossimo piano di revisione, evidenziandosi come, anche nei casi in cui l’ente pubblico sia titolare di una partecipazione minoritaria (con conseguente minore capacità di incidere sul piano dei costi gestionali), permane in capo ad esso quanto meno la possibilità di segnalare agli altri soci, nell’ambito della sede assembleare, le esigenze di contenimento dei costi eventualmente riscontrate.

3.3.1 Hydrowatt S.p.A. (partecipazione indiretta tramite CIIP S.p.A.)

La Hydrowatt S.p.A. è una società deputata alla costruzione e gestione di impianti idroelettrici. In base a quanto risultante dalla documentazione in atti, trattasi di società non a controllo pubblico, della quale la CIIP S.p.A. detiene una partecipazione pari al 40% del capitale sociale. Nell’ultimo triennio ha registrato una media di fatturato superiore al milione di euro e gli ultimi cinque esercizi risultano chiusi in utile.

In merito l’Ente ha deliberato la razionalizzazione mediante “*cessione [della] partecipazione a titolo oneroso*”. In particolare, emerge dagli atti che, su proposta della propria partecipata diretta CIIP, il Comune ha adottato l’atto di CC n. 16 del 30/04/2024, con il quale ha deliberato di autorizzare CIIP a dare seguito all’accordo stipulato con la società Epico, socio

privato della Hydrowatt, finalizzato alla compravendita delle azioni della stessa. Dal bilancio consuntivo 2023 di CIIP - pubblicato sul sito *web* della stessa - risulta che in data 06/05/2024 l'assemblea dei soci ha approvato l'operazione di cessione, il cui perfezionamento è stato tuttavia sottoposta dalla controparte Epico alla condizione dell'effettivo reperimento del finanziamento necessario per l'acquisizione, condizione non ancora realizzatasi e con termine finale fissato al 31.03.2025.

In merito il Collegio, nel prendere atto della misura di razionalizzazione prevista in ordine a tale partecipazione indiretta, invita l'Ente a relazionare in occasione del prossimo piano di razionalizzazione in ordine alla attuazione della stessa.

3.4. STEAT - Società trasporti Ete Aso Tenna S.p.A.

La S.T.E.A.T. - Pubblici Trasporti S.p.A. è una società a controllo pubblico, interamente partecipata da soggetti pubblici: la compagine sociale è costituita dalla Provincia di Fermo, socio di maggioranza (proprietaria dell'84,034% delle azioni), dal Comune di Fermo, dalla Comunità Montana dei Sibillini e da altri trentanove Comuni del fermano, titolari di quote di ridotta entità. Il Comune di Porto San Giorgio detiene in essa in quota dello 0,67%.

Come si ricava dalla documentazione in atti, l'attività svolta dalla società consiste principalmente nell'esercizio del trasporto pubblico locale, quale attività connotata dalle caratteristiche del servizio pubblico, nonché da ulteriori attività nel settore dei trasporti prive di tali caratteristiche, quali quelle di noleggio con e senza conducente. La società - che non risulta qualificata come organismo *in house* - opera sia in favore degli enti pubblici partecipanti ed affidanti, sia in favore di soggetti privati.

Il Comune di Porto San Giorgio, in ragione del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano svolto sul proprio territorio dalla società, ha ritenuto la propria partecipazione in linea con le prescrizioni di cui all'art. 4 TUSP.

Dalle schede MEF redatte dall'Ente risulta inoltre che: i) la società ha un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, a fronte di 109 dipendenti; ii) nell'ultimo triennio, ha registrato un fatturato passato dai 7 milioni di euro ca. del 2021 ai 9 milioni di euro ca. del 2023; iii) quattro degli ultimi cinque esercizi risultano chiusi in utile, con un risultato d'esercizio relativo al 2022 negativo per euro - 417.913,00 ed un risultato relativo al 2023 positivo per euro 402.505,00.

Per tale organismo l'Ente non ha ravvisato la sussistenza di alcuna delle fattispecie previste dall'art. 20, co. 2 TUSP, deliberando il "*mantenimento senza interventi*" della partecipazione e dunque escludendo la necessità di adottare misure di razionalizzazione.

Il Collegio - nel prendere atto di quanto deliberato dall'Ente - evidenzia anche in tal caso la debolezza motivazionale della esaminata delibera nella parte in cui esclude la necessità di interventi di contenimento dei costi di funzionamento senza fornire particolari elementi conoscitivi in ordine alle analisi sottese a tale conclusione, ed invita pertanto l'Ente a colmare tali lacune nel prossimo piano di revisione, nel rispetto dei principi sopra richiamati.

4. Conclusioni

Conclusivamente, alla luce degli elementi fattuali riscontrati e dei principi sin qui esposti, il Collegio invita l'Amministrazione comunale di Porto San Giorgio, in funzione del prossimo piano di revisione periodica delle proprie partecipate, a:

- colmare le carenze motivazionali sopra evidenziate, in particolare con riferimento alla adeguatezza delle misure di razionalizzazione deliberate in rapporto agli scopi perseguiti, nonché agli obblighi di motivazione analitica di cui all'art. 17, co. 5 d.lgs. 201/2022 in ordine al mantenimento degli affidamenti di servizi disposti in favore della società *in house* SGDS Multiservizi s.r.l., dotandosi a tal fine di un adeguato sistema di monitoraggio dei risultati della gestione di detti servizi sotto il profilo economico e qualitativo;
- relazionare in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate nei precedenti piani di revisione, valutando i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi perseguiti, anche con riferimento alle esigenze di contenimento dei costi;
- in relazione alla prospettata operazione di fusione per incorporazione della società San Giorgio Energie s.r.l., orientare le relative determinazioni alla luce dei principi sopra esposti, garantendo la persistente osservanza dei vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4 TUSP;
- monitorare e rivalutare annualmente la eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente nell'ambito del piano di revisione in merito alle valutazioni effettuate sul punto;
- verificare, in riferimento al compenso percepito dagli amministratori delle proprie società partecipate, il persistente rispetto - in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi

dell'art. 11, comma 6 TUSP - del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche

PRESO ATTO

con i profili di criticità espressi in parte motiva, del summenzionato provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 dal Comune di Porto San Giorgio con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30 dicembre 2024, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei successivi provvedimenti di ricognizione ordinaria;

RICHIAMA

l'Amministrazione comunale di Porto San Giorgio ad assumere - alla luce delle indicazioni espresse da questa Sezione di controllo nella presente delibera - tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Porto San Giorgio, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Magistrato relatore

Marco Mazzocco

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 17 marzo 2025.

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente